

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

denominata

“San Pietro: Isola Ecologica del Mediterraneo”

“S.P.I.E.Me.”

INDICE

[Art. 1 - Denominazione](#)

[Art. 2 - Sede e durata](#)

[Art. 3 - Finalità](#)

[Art. 4 - Soci fondatori, sostenitori, ordinari](#)

[Art. 5 - Perdita della qualità di socio](#)

[Art. 6 - Patrimonio](#)

[Art. 7 - Entrate](#)

[Art. 8 - Organi dell'Associazione](#)

[Art. 9 - Assemblea degli associati](#)

[Art. 10 - Poteri dell'Assemblea degli associati](#)

[Art. 11 - Consiglio di Amministrazione - Nomina - Durata - Sostituzione](#)

[Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Poteri - Funzionamento](#)

[Art. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione](#)

[Art. 14 - Rappresentanza Legale](#)

[Art. 15 - Il Direttore](#)

[Art. 16 - Collegio dei Revisori](#)

[Art. 17 - Esercizio finanziario - Conto consuntivo](#)

[Art. 18 - Esaurimento degli scopi – Estinzione della Associazione](#)

[Art. 19 - Clausola di rinvio](#)

[Art. 20 - Norma transitoria](#)

Art. 1 [^](#)

Denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'**Associazione** denominata "**San Pietro: Isola Ecologica del Mediterraneo**", in forma abbreviata "**S.P.I.E.Me.**".

Art. 2 [^](#)

Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Carloforte presso la Casa comunale . Il Consiglio di amministrazione con propria delibera potrà modificare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

La durata dell'Associazione è sine die.

Art. 3 [^](#)

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale. L'Associazione, nell'ambito del territorio comunale di Carloforte e dei compiti istituzionali del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna definiti nel decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'Ambiente, si propone principalmente di:

- promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro, la gestione e la valorizzazione, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie, i siti geologici, con particolare riguardo a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale presenti nel territorio comunale di Carloforte;
- recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti, le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
- promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
- promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche rinnovabili;
- concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del comunale di Carloforte di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del

turismo ecologico e culturale, dell'agricoltura biologica e di qualità e della connessa filiera agroalimentare, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale e della trasformazione industriale delle materie prime locali.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- pubblicizzare la sua attività con convegni, riunioni, dibattiti ed altre iniziative;
- organizzare manifestazioni artistiche, culturali e sportive ed in genere di altra natura non in contrasto con le finalità del Parco.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, eccezion fatta per quelle qui di seguito elencate, in quanto direttamente connesse:

- a. svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, nel campo della tutela della natura e dell'Ambiente, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- b. istituire seminari e corsi di aggiornamento e di preparazione in materia di tutela della natura e dell'Ambiente, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- c. promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- d. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisi in genere;
- e. promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo della tutela dell'Ambiente, della conoscenza e della conservazione delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria e delle tradizioni locali;
- f. fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, di seguito meglio specificati e compresi a titolo esemplificativo dal punto 1 al 7 del presente capo:

1. la stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
2. l'amministrazione e la gestione dei beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, ovvero di beni in suo possesso a vario titolo;

3. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati,
4. la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3;
5. il coordinamento con altri enti operanti nel settore;
6. l' aggregazione di altri organismi al fine di rendere più efficace la propria azione;
7. lo svolgimento di ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Associazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini , ivi compreso lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura industriale, compatibilmente con natura di Associazione ONLUS “

Art. 4 [^](#)

Soci fondatori, sostenitori, ordinari.

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati e pubblici, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in tre categorie:

- soci fondatori;
- soci sostenitori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno ideato e partecipato alla costituzione della associazione individuando gli scopi e sottoscrivendo l'atto costitutivo:

- il Comune di Carloforte;
- il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

Sono soci sostenitori le persone, enti, società, aziende ed organismi che, oltre a versare annualmente la quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, versano contributi annui o mettono a disposizione beni e/o servizi per le attività istituzionali dell' Associazione o, in alternativa, prestano la loro opera (gratuitamente) per il conseguimento dei suoi scopi.

Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Coloro che intendano aderire alla associazione devono inoltrare domanda in forma scritta al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio provvede in ordine alle domande ricevute sulla base dei requisiti morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal richiedente in relazione ai fini dell'associazione .

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato che sia in regola con il versamento della quota sociale , purchè maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea .

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di dimissioni. Ogni socio ha il diritto di essere informato sulle attività dell'associazione e di partecipare effettivamente alla vita sociale.

L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota od il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, salvo quanto stabilito in materia civile per le successioni a causa di morte.

Art. 5 [^](#)

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità ovvero per esclusione, che può conseguire a comportamenti espressi o taciti contrari allo scopo del presente statuto, ovvero alla perdita di taluno dei requisiti per cui è stata disposta la ammissione , ovvero alla sopraggiunta inidoneità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il decesso, le dimissioni e la morosità sono deliberate dal Consiglio, mentre la esclusione è deliberata dell'Assemblea dei Soci.

L'associato può in qualsiasi momento formalizzare con atto scritto il proprio recesso (dimissioni) dalla Associazione

Art. 6 [^](#)

Patrimonio

I beni di proprietà del Consorzio del Parco, compresi nei confini territoriali del comune di Carloforte, ad eccezione di quelli già assegnati ai privati per l'attività di impresa, vengono conferiti in gestione all'Associazione.

Il Comune di Carloforte , con apposita deliberazione, potrà decidere di conferire in gestione all'Associazione materiale museale e archivistico, il compendio immobiliare e l'impianto di produzione di energie rinnovabili di Nasca, il complesso museale di Tacca Rossa, le attrezzature e gli impianti di archeologia industriali connessi alle saline di Carloforte, nonché , previo trasferimento di proprietà dalla Regione Sarda ed eventualmente da altri soggetti pubblici e privati al Comune di Carloforte, il compendio umido delle saline di Carloforte con gli annessi compendi immobiliari , la villa Gandolfo ed eventuali altri siti di archeologia classica e industriale.

In ogni caso , la proprietà degli edifici, delle strutture, del materiale museale e archivistico del Comune è patrimonio inalienabile dello stesso Comune di Carloforte. Parimenti, la proprietà degli edifici, delle strutture, del materiale museale e

archivistico del Consorzio del Parco è patrimonio inalienabile dello stesso Consorzio del Parco.

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione costituirà, ai sensi dell'art. 37 c.c., un fondo comune rappresentato dalle quote associative e dai contributi.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci. Le quote associative debbono essere versate dai soci ogni anno entro il mese di febbraio nelle casse dell'Associazione.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare. La quota associativa non è rivalutabile.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

Contribuiscono ad integrare il fondo comune dell'Associazione eventuali donazioni o liberalità e le risultanze derivanti dalla redditività del patrimonio.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di dimissioni, morosità e comportamenti contrari al presente statuto come da art. 5 suindicato.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili, immobili e universalità di beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni, nonché da elargizioni o contributi conferiti e/o versati da Enti Pubblici o Privati e da persone fisiche. Tali beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti devono essere espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste dall'articolo 3;
- b. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro e beni mobili conferiti dai fondatori come risultanti e descritti nell'atto costitutivo;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 7 [^](#)

Entrate

Per il perseguimento dei suoi scopi e l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. quote sociali;
- b. contributi ordinari e straordinari del Comune di Carloforte;
- c. contributi ordinari e straordinari del Consorzio del Parco Geominerario della

Sardegna;

- d. contributi di soci;
- e. contributi e sussidi della Comunità europea, dello Stato, della Regione Sardegna e di altri Enti;
- f. proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- g. altri proventi di attività o iniziative previste dallo statuto;
- h. utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- i. gestione delle strutture Museali;
- j. canoni dovuti dai gestori delle strutture ricettive, degli spazi ricreativi e dei punti di ristoro;
- k. vendita del merchandising ;
- l. avanzi di gestione ed eventuali utili conseguenti all'esercizio della propria attività;
- m. altre entrate che concorrono ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 8 [^](#)

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 [^](#)

Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, composta da tutti i soci.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per la approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente .

La convocazione della Assemblea si effettua mediante lettera raccomandata anche a mano , fax, e-mail diretta a ciascun socio o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, entro e non oltre quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione dell' ordine del giorno , della data e luogo dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune di Carloforte, anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, in proprio o in delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le Assemblee validamente costituite, deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

In seno alla Assemblea, a prescindere dall'ingresso di nuovi soci e dal numero di questi, al Comune di Carloforte è in ogni caso assicurata una partecipazione pari al 51% .

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, tranne che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. In ogni caso il socio può rappresentare un solo altro socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le delibere dell'Assemblea dei soci sono riportate sul libro delle adunanze dell'Assemblea e rimangono a disposizione dei soci interessati presso la sede, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 10 [^](#)

Poteri dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea delibera :

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione proposti dal Consiglio di Amministrazione ;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro demandato per legge o statuto;
- sulla esclusione del socio ;
- sui regolamenti che disciplinano la vita associativa ;
- sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;

- sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dal presente statuto ;
- su tutto quant'altro demandato per legge o statuto.

Art. 11 [^](#)

Consiglio di Amministrazione - Nomina - Durata - Sostituzione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a 11 membri, compreso il Presidente.

Saranno membri di diritto 9 Consiglieri nominati dai soci fondatori e scelti in rappresentanza sei del Comune di Carloforte (compreso il Presidente) e tre del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna.

Uno dei Consiglieri spettanti al Comune di Carloforte è designato dal Gruppo di minoranza consiliare. In caso di nomina a Consigliere di Amministrazione di Consiglieri Comunali di Carloforte, non sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di amministrazione della Associazione e la carica di consigliere comunale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune di Carloforte decadono decorsi quarantacinque giorni dall'insediamento di una nuova Amministrazione al governo del Paese.

I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina, e sono rieleggibili . In caso di dimissioni, decesso ovvero comportamenti espressi o taciti di un consigliere contrari allo scopo del presente statuto, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, previa convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 12 [^](#)

Consiglio di Amministrazione - Poteri - Funzionamento

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano alla Assemblea.

In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzione previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la

- Entro novanta giorni prima della chiusura di ogni esercizio finanziario redige ed approvare la proposta di Bilancio preventivo del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.
- Entro novanta giorni dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario redige ed approvare la proposta di conto consuntivo di ogni anno solare corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori

- c. Predispone i programmi , gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, da sottoporre per la approvazione alla Assemblea dei soci;
- d. Propone alla Assemblea le modifiche del presente Statuto ;
- e. Formula il regolamento interno disciplinante il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione e l'Assemblea ;
- f. Può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate dal Presidente e dagli altri Organi dell'associazione ;
- g. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- h. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
- i. formula proposte per lo investimento del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Associazione e per la destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto, ai fini della approvazione da parte della Assemblea dei soci ;
- j. provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- k. provvede alla eventuale nomina di un Direttore ;
- l. delibera sull'accoglimento delle domande di adesione all'Associazione
- m. fissa, entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, le quote annuali di versamento della quota associativa da parte dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno o al di fuori dei propri componenti un Segretario del Consiglio, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario possono altresì essere conferite al Direttore, ove nominato

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data e luogo dell'adunanza, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o via telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta

dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente o comunque di chi presiede la riunione.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria per temi e funzioni specifiche al Presidente e/o ai suoi Membri o ai Sostenitori; nominare procuratori per scopi e atti determinati; accettare prestazioni d'opera, assumere e assegnare incarichi e impegni contrattuali in qualunque forma. Può avvalersi di collaboratori, esperti e professionisti anche estranei alla Associazione; può costituire in seno alla Associazione, Comitati tecnico-scientifici, di animazione, d'iniziativa e di garanti; può istituire cariche onorarie e stabilire procedure consultive volte a qualificare l'attività dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio d'Amministrazione, per tramite del Presidente, convoca in Assemblea i Sostenitori non meno di due volte all'anno. L'Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Associazione o da un suo delegato che relazione sull'attività svolta e sulle iniziative in programma. L'Assemblea sostiene e orienta l'operato del Consiglio d'amministrazione; designa inoltre le cariche sociali di propria competenza.

Art. 13 [^](#) Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario.

Nel primo triennio di attività dell'associazione le funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione verranno svolte dal Sindaco del Comune di Carloforte o Consigliere comunale di Carloforte da quest'ultimo delegato

Art. 14 [^](#) Rappresentanza Legale

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15 [^](#) Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Associazione, con poteri di gestione ordinaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina.

In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio, il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Associazione, ne cura la gestione

dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Associazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Associazione.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore è individuato nel responsabile della sede distaccata d'Area del Sulcis del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna ed i costi relativi sono a carico dello stesso Consorzio del Parco.

Art. 16 [^](#)

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con la funzione di Presidente .

I Revisori sono nominati dall'Assemblea, uno su indicazione del Comune di Carloforte e due, tra cui il Presidente, dal Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 esercizi e, quindi, fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio del loro mandato.

I Revisori dei conti partecipano per diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori questi saranno sostituiti dal Fondatore.

Art. 17 [^](#)

Esercizio finanziario - Conto consuntivo

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni prima della chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare il Bilancio preventivo del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Entro novanta giorni dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione,

corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, da sottoporre all' Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio.

Nella programmazione e gestione delle diverse attività da parte dell'Associazione e riguardanti interventi in conto gestione, è opportuno precisare che il Comune dovrà compartecipare agli interventi con una quota parte pari al 50% del costo complessivo, il restante 50% è a carico del Consorzio del Parco Geominerario.

L'Associazione si dovrà dotare di un sistema di rilevazione contabile che consenta, tra l'altro, l'individuazione di costi e di ricavi con riferimento a ciascuno dei siti interessati da interventi.

La Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18 [^](#)

Esaurimento degli scopi – Estinzione della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole dei 51% degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, come stabilito dall'art. 30 del c.c..

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 [^](#)

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni ed a quant'altro dettato dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Art. 20 [^](#)

Norma transitoria

Fino alla costituzione degli organi statutari, i compiti degli stessi faranno capo al Sindaco del Comune di Carloforte o ad altro soggetto da quest'ultimo designato.